



Cassa Edile di Capitanata

Foggia, lì 6 Agosto 2003

Prot. N° 9297

**Alle Imprese Edili
Loro Sedi**

**Ai Consulenti del Lavoro
Loro Sedi**

**Oggetto: Adempimenti rinnovo
Integrativo Provinciale.**

Vi comunichiamo che, a seguito del rinnovo del contratto integrativo provinciale per i dipendenti delle imprese edili del giorno 22 Luglio 2003, sono state apportate alcune innovazioni riguardanti gli adempimenti delle imprese come, qui di seguito, indicato:

1) Elemento Economico Territoriale.

L'Elemento Economico Territoriale di cui agli artt. 39, lett.D) e 47 del CCNL 29 gennaio 2000 è stabilito nella misura **dell'11% a decorrere dal 1° Luglio 2003 e nella misura del 14% a decorrere dal 1° gennaio 2004 sui minimi di paga base e di stipendio vigenti al 1° gennaio 2003.**

Tali percentuali sostituiscono il tetto del 7% già previsto con il Contratto Integrativo provinciale del mese di giugno 1999.

Sul Notiziario in fase di stampa sono riportate le nuove tabelle delle paghe.



Cassa Edile di Capitanata

2) Quote di Adesione Contrattuale a carico delle Imprese.

A decorrere dal primo Luglio 2003, - Denunce Nominative da presentare entro il 20 Agosto 2003 – **la percentuale dell'0,40%, a carico delle imprese, deve essere calcolato sulla paga globale di fatto, maggiorata del 23,45**, conformemente a quanto avviene per la quota a carico del lavoratore.

Sempre a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di Luglio 2003, le aliquote contributive sono le seguenti:

- a) **Quota a carico dell'impresa: 7,88601;**
- b) **Quota a carico del lavoratore: 1,21601.**

Totale contributi da calcolare sulla paga globale di fatto: 9,10202.

Vi preghiamo di applicare le nuove percentuali sui Modelli di Denuncia Nominativa in Vostro possesso, modificando la precedente percentuale.

Provvederemo, quanto prima, alla ristampa dei Nuovi Modelli di Denuncia Nominativa, con l'indicazione delle nuove percentuali.

3) Nuova disciplina dell'Indennità di Malattia e Infortunio.

A decorrere dal periodo di paga relativo al mese di Ottobre 2003, - Denuncia da presentare entro il **20 Novembre 2003** – le somme anticipate dalle Imprese, dovranno essere richieste **“a rimborso” e non potranno essere conguagliate, essendo stato soppresso l'Istituto del Conguaglio.**

Vi invitiamo, fin d'ora, a trasmetterci, per i casi di malattia e infortunio, tutta la necessaria documentazione, onde poter effettuare il rimborso con la massima tempestività.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo distinti saluti.

***f.to* Il Direttore
(dott. Franco Marseglia)**